Avv. Giovanni Salvati via A. D'Ambrosio, 13 – 80040 Poggiomarino (Na) tel./fax 08118908055 – tel. mob. 3291796948 p.e.c. giovanni.salvati@forotorre.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – NAPOLI

RICORSO

proposto da prof. Marcello Merolla, nato l'11 settembre 1982 a Nocera Inferiore (Sa), cod. fisc. MRLMCL82P11F912U, residente in Scafati (Sa), alla via San Pietro, 52 - 84018, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, da avv. Giovanni Salvati, cod. fisc. SLVGNN76C12F839Y, presso il cui studio in Poggiomarino (Na), alla via 80040 (ovvero nel domicilio D'Ambrosio. 13 _ giovanni.salvati@forotorre.it, ex art. 52, co. 1, lett. B, D.L. 90/2014 e ss.mm.ii., come censito nel ReGinDe) elettivamente domicilia, con espressa dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, co. 1, C.p.A., di voler ricevere eventuali comunicazioni Segreteria, di alternativamente, all'indirizzo p.e.c. giovanni.salvati@forotorre.it o al nr. di fax 08118908055 (ricorrente)

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro, legale rappresentante *pro tempore*,

Е

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale, l.r.p.t.,

Entrambi elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Diaz, 11 – 80134, presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato, che li rappresenta e li difende *ope legis*

(Amministrazioni resistenti)

NONCHE' CONTRO:

prof.ssa Maria Laura Palladino, residente in Poggiomarino (Na), alla via prof. A. Iossa, 24 – 80040;

prof. Gennaro Ambrosio, residente in Boscoreale (Na) via L. Oliva, 101 - 80041

(controinteressati).

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE E/O PREVIA ADOZIONE DELLE PIU' OPPORTUNE/IDONEE MISURE CAUTELARI,:

- 1) del Decreto "MIUR. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE (U). 0013279. 12 09 2016", del 12 settembre 2016, a firma del Direttore Generale, l.r.p.t., dell'U.S.R. per la Campania, pubblicato in pari data all'albo ed al sito web del medesimo U.S.R., col quale veniva approvata la "... graduatoria di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la Regione Campania relativa all'Ambito disciplinare AD02 (classi di concorso A048 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A049 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado)..." (all. n. 1);
- 2) in parte qua, della graduatoria di merito allegata al Decreto di cui al precedente capo "1)", del quale ultimo (la stessa) costituisce parte integrante, pubblicata, anch'essa, attraverso le medesime modalità del citato Decreto in data 12 settembre 2016, nella parte in cui, erroneamente e/o omissivamente, non riconosce all'odierno ricorrente il corretto punteggio lui spettante per i titoli in suo possesso, regolarmente dichiarati, come meglio di seguito specificato (all. n. 2);
- 3) del Decreto "MIUR. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE (U). 0013404. 14 09 2016", del 14 settembre 2016, a firma del Direttore Generale, l.r.p.t., dell'U.S.R. per la Campania, pubblicato in data 15 settembre 2016, all'albo ed al sito web del resistente U.S.R., col quale veniva approvata una nuova graduatoria di merito relativa al Concorso de qua, a seguito di rettifica della graduatoria di cui al precedente capo "2)" da parte della competente Commissione giudicatrice (all. n. 3);
- 4) in parte qua, della graduatoria di merito allegata al Decreto di cui al precedente capo "3)", del quale ultimo (la stessa) costituisce parte integrante, pubblicata, anch'essa, attraverso le medesime modalità del citato Decreto in data 15 settembre 2016, nella parte in cui, erroneamente e/o omissivamente, non riconosce all'odierno ricorrente il corretto punteggio lui spettante per i titoli in suo possesso, regolarmente dichiarati, come meglio di seguito specificato (all. n. 4);
- 5) del Decreto "MIUR. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE (U). 0013489. 15 – 09 – 2016", del 15 settembre 2016, a firma del Direttore Generale, l.r.p.t., dell'U.S.R. per la Campania, pubblicato in pari data all'albo ed al sito web del resistente U.S.R., col quale veniva approvata una seconda

nuova graduatoria di merito relativa al Concorso *de qua*, a seguito di rettifica della graduatoria di cui al precedente capo "4)" da parte della competente Commissione giudicatrice (all. n. 5);

- 6) in parte qua, della graduatoria di merito allegata al Decreto di cui al precedente capo "5)", del quale ultimo (la stessa) costituisce parte integrante, pubblicata, anch'essa, attraverso le medesime modalità del citato Decreto in data 15 settembre 2016, nella parte in cui, erroneamente e/o omissivamente, non riconosce all'odierno ricorrente il corretto punteggio lui spettante per i titoli in suo possesso, regolarmente dichiarati, come meglio di seguito specificato (all. n. 6);
- 7) in parte qua, di ogni altro atto, di data e di numero sconosciuti, in materia di attribuzione, in favore dell'attuale ricorrente, del punteggio per i titoli (posseduti e dichiarati), nella parte in cui non gli riconosce punti 17,1 bensì, erroneamente, punti 10,1, (da sommarsi, naturalmente, ai voti dallo stesso riportati sia alla prova scritta che a quella orale);
- 8) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale ai precedenti, comunque lesivo degli interessi dell'attuale ricorrente.

FATTO

Il prof. Marcello Merolla partecipava, in veste di candidato, al "Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado – Ambito disciplinare AD02 (classi di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado), indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016 (all. n. 7).

All'esito della su generalizzata procedura concorsuale, il candidato Merolla riportava un punteggio complessivo pari a 73,3, scaturente dalla somma tra punti 28,2 conseguiti alla prova scritta, punti 35 riconosciuti alla prova orale e punti 10,1 attribuiti in base ai titoli, da lui conseguiti e dichiarati nella relativa domanda di partecipazione (all. n. 8).

Con Decreto "MIUR. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE (U). 0013279. 12-09-2016", a firma del Direttore Generale p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (all. n. 1), veniva approvata la graduatoria di merito del suddetto Concorso (all. n. 2); tale decreto, in uno alla allegata graduatoria, veniva pubblicato, in data 12 settembre 2016, all'albo e al sito web del resistente U.S.R.; in tale graduatoria, il Prof. Marcello Merolla risultava collocarsi al 165° posto (all. n. 2).

Con Decreto "MIUR. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE (U). 0013404. 14 – 09 – 2016", del 14 settembre 2016, a firma del Direttore Generale p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (all. n. 3), veniva approvata una nuova graduatoria di merito "ERRATA CORRIGE" (all. n. 4); tale Decreto, in uno alla medesima graduatoria, veniva pubblicato, in data 15 settembre 2016, all'albo e al sito web del resistente U.S.R.; in tale nuova graduatoria, il prof. Marcello Merolla figurava collocarsi, addirittura, al posto 208° (all. n. 4).

Con Decreto "MIUR. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE (U). 0013489. 15 – 09 – 2016", del 15 settembre 2016, a firma del Direttore Generale p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (all. n. 5), veniva approvata una ulteriore nuova graduatoria di merito "II ERRATA CORRIGE" (all. n. 6); tale Decreto, in uno alla medesima graduatoria, veniva pubblicato, in data 15 settembre 2016, all'albo e al sito web del resistente U.S.R.; in tale nuova graduatoria, il Prof. Marcello Merolla veniva confermato al posto 208° (all. n. 6).

Premesso che l'odierno ricorrente, con la proposizione della presente domanda giudiziale, intende impugnare la graduatoria finale di merito (all. n. 6) in cui risulta essersi collocato al posto 208°, limitatamente al punteggio lui attribuito sulla base dei titoli posseduti, non essendo, altresì, sua intenzione contestare, nel merito, sia il giudizio espresso sulla propria prova scritta che il giudizio formulato sulla propria prova orale, tanto premesso lo stesso ritiene, fondatamente, che il punteggio riconosciutogli per i titoli in suo possesso (come specificati nella relativa domanda di partecipazione – all. n. 8) veniva erroneamente calcolato, essendo pari, complessivamente, a 17,1 e non a 10,1, con conseguente raggiungimento di un punteggio complessivo finale di 80,3 e non di 73,3 e, pertanto, con un suo collocamento in graduatoria al posto 104° anziché al 208°.

In effetti, i punti da attribuire al ricorrente per i titoli in suo possesso, regolarmente dichiarati e prodotti, sono 17,1 e non 10,1, come di seguito specificato:

a) punti 4,8 per "Abilitazione specifica ...", consistente, nel caso di specie, nel conseguimento, in data 21 luglio 2015, del Tirocinio Formativo Attivo (come, peraltro, specificato alle pagine 3 e 4 della propria domanda di partecipazione – all. n. 8); in ossequio, infatti, al punto A.2.1 della "Tabella A di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili ... adottata ai sensi dell'articolo 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297" (all. n. 9), in caso, altresì, di "Abilitazione specifica", il cui voto risulti superiore a 75 centesimi, il candidato avrà diritto ad un punteggio ottenibile sottraendo 75 al voto riportato in centesimi e dividendo il risultato per 5; nella fattispecie per cui è causa, l'odierno ricorrente, riportando al T.F.A. un voto pari a 99 centesimi avrebbe avuto diritto ad un punteggio aggiuntivo di 4,8, dal momento che 99 – 75 : 5 dà come risultato 4,8;

- b) punti 5 "In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1, per abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami ..." (come previsto al capo A.2.2 della citata Tabella all. n. 9), visto che l'odierno ricorrente conseguiva (come già detto) l'abilitazione specifica T.F.A., il cui accesso era (ed è tutt'ora) regolato da una procedura selettiva che prevede: tests su base nazionale; prova scritta; valutazione titoli (accademici e di servizio); prova orale (come indicato alle pagine 3 e 4 della domanda di partecipazione all. n. 8);
- c) punti 2 per "Diploma di laurea ... ulteriore rispetto al titolo di accesso all'abilitazione" (come previsto al punto B.5.2 della citata Tabella all. n. 9), dal momento che l'attuale ricorrente, oltre ad essere in possesso della Laurea specialistica in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattative (76/S), grazie alla quale accedeva all'abilitazione specifica T.F.A., era (già al momento della domanda di partecipazione all. n. 8) titolare, altresì, di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport (LM-68), come specificato a pg. 5 della domanda di partecipazione (all. n. 8);
- d) punti 2 per "Certificazione linguistica di livello almeno C1 in lingua straniera ..." (come previsto al capo B.5.7 della citata Tabella all. n. 9), consistente, nel caso di specie, nel conseguimento, da parte dell'attuale ricorrente, del titolo "ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (C1)" (come indicato a pagina 8 della domanda di partecipazione all. n. 8);
- e) punti 0,5 per "... master universitario di I livello ..." (come previsto al capo B.5.8 della citata Tabella all. n. 9), che, nel caso di specie, era rappresentato dal master di I° livello 60 CFU "Difficoltà di Apprendimento, Situazioni di Handicap, Integrazione Scolastica e Sociale", conseguito dal prof. Marcello Merolla in data 28 febbraio 2011 (si legga, all'uopo la pagina 8 della domanda di partecipazione all. n. 8);
- f) punti 2,8 per "Servizio di insegnamento prestato ... (come previsto al capo D.1.1 della citata Tabella all. n. 9), consistente, nel caso di specie, in complessivi 4 anni di insegnamento svolti dall'attuale ricorrente, che moltiplicati per 0,7 (punteggio riconosciuto per ogni singolo anno) dava luogo alla somma finale di 2,8 punti (come indicato alle pagine 6 e 7 della domanda di partecipazione all. n 8);

PER UN TOTALE DI 17,1, CHE SOMMATO A 28,2 PER LA PROVA SCRITTA E A 35 PER LA PROVA ORALE, DA' LUOGO AD UN PUNTEGGIO COMPLESSIVO PARI A 80,3 E QUINDI AD UN POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO AL 104° POSTO.

Invero, l'odierno ricorrente, ritenendo illegittimo il punteggio attribuitogli per i titoli da lui conseguiti e dichiarati, inoltrava ben due reclami, l'uno il 15 settembre 2016 (all. n. 10), l'altro il 18 ottobre 2016 (all. n. 11), cui non faceva seguito risposta alcuna, se non una comunicazione irrilevante e,

comunque, non collegabile ai predetti reclami, con la quale si indicava in 73,3 (all. n. 12) la votazione riportata dall'odierno ricorrente.

La citata graduatoria finale di merito (all. n. 6), nella parte in cui attribuisce all'odierno ricorrente il punteggio complessivo di 73,3, riconoscendogli, in particolare, per i titoli posseduti e dichiarati, un punteggio di soli 10,1 (anziché, come rivendicato, di 17,1) è illegittima e deve essere annullata (così come illegittimi e, quindi, da annullarsi sono tutti gli atti impugnati col presente ricorso) per i seguenti MOTIVI

ECCESSO DI POTERE

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA "TABELLA A ... DI RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO DEI TITOLI VALUTABILI ... ADOTTATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 400, COMMA 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297", INTEGRANTE IL DECRETO A FIRMA DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, PROT. N. 0000094 DEL 23 FEBBRAIO 2016 – REGISTRO DECRETI. VIOLAZIONE E VIZI DEL PROCEDIMENTO. CARENZA DI ISTRUTTORIA. ILLOGICITA'. IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO D'ISTRUTTORIA. INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DEL "DOVERE DI SOCCORSO".

Il <u>punto A.2.1</u> dell'epigrafata "*Tabella A*" (all. n. 9) prevede che il candidato in possesso di "*Abilitazione specifica*", conseguita con un voto superiore a 75 centesimi, ha diritto, altresì, ad un punteggio da calcolarsi sottraendo 75 al voto riportato e, conseguentemente, dividendo il risultato per 5 [p (voto) – 75 : 5 = ...]. Nella fattispecie per cui è causa, il Prof. Marcello Merolla, in data 21 luglio 2015, conseguiva il Tirocinio Formativo Attivo (c.d. T.F.A.), riportando il voto di 99/100. Pertanto, in ossequio all'enunciato punto A.2.1, l'odierno ricorrente avrebbe avuto diritto a punti **4,8**.

Il <u>punto A.2.2</u> della richiamata "Tabella A" (all. n. 9) stabilisce che il candidato in possesso di " ... abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, ... In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1 ... ha diritto all'attribuzione di ulteriori Punti 5". Nel caso di specie, il prof. Marcello Merolla, come già detto, in data 21 luglio 2015, conseguiva il Tirocinio Formativo Attivo (c.d. T.F.A.), il cui accesso è regolato da una procedura selettiva che prevede tests su base nazionale, una prova scritta, la valutazione dei titoli (accademici e di servizio) e una prova orale. Pertanto, in virtù del prefato punto A.2.2, l'attuale ricorrente avrebbe avuto diritto a punti 5.

In definitiva, già volendosi osservare i punti A.2.1 e A.2.2 sopra richiamati, l'odierno ricorrente avrebbe avuto diritto a punti 9,8, in aggiunta a quelli ulteriori di seguito indicati. Ciò oltre ad evincersi, inequivocabilmente, dal

contenuto letterale dei punti suindicati, risulta, altresì, esplicitato in una nota pubblicata sul sito "*orizzontescuola.it*", ivi allegata (all. n. 13).

Il <u>punto B.5.2</u> della citata "*Tabella A*" (all. n. 9) assegna "*Punti 2* ... per *Diploma di laurea* ... *ulteriore rispetto al titolo di accesso all'abilitazione*". Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, il prof. Marcello Merolla accedeva all'abilitazione T.F.A. grazie alla Laurea specialistica in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattative 76/S, da lui conseguita il 21 luglio 2011; essendo, tuttavia, lo stesso, titolare (già al momento della presentazione della domanda di partecipazione al suddetto Concorso) di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport LM/68, conseguita il 31 gennaio 2013, avrebbe avuto, altresì, diritto a ulteriori 2 punti.

Il <u>punto B.5.7</u> della suddetta "*Tabella A*" (all. n. 9) riconosce "*a*) *punti 2*" al candidato in possesso di "*Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera*", conseguite ai sensi del D.M.I.U.R. 7 marzo 2012, prot. 3889, presso gli Enti certificatori riconosciuti dal M.I.U.R. . Nel caso di specie, il prof. Marcello Merolla, avendo conseguito il titolo "*ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes* – (*C1*)", avrebbe avuto diritto ad ulteriori punti 2.

Il <u>punto B.5.8</u> della predetta "Tabella A" (all. n. 9) fissa "Punti 0,5" in favore del candidato, titolare di "... master universitario di I livello ... corrispondente a 60 CFU con esame finale". Nella fattispecie per cui è causa, il prof. Marcello Merolla, in data 28 febbraio 2011, conseguiva il master di I° livello 60 CFU "Difficoltà di Apprendimento, Situazioni di Handicap, Integrazione Scolastica e Sociale". Pertanto, egli avrebbe avuto diritto ad ulteriori punti **0,5**.

Il <u>punto D.1.1</u> della richiamata "Tabella A" riconosce "Punti 0,70 per ciascun anno di Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine, ... ove per il servizio prestato a tempo determinato, ciascun anno scolastico non deve essere inferiore a giorni 180". Nel caso che ci occupa, il prof. Marcello Merolla prestava servizio per 4 anni scolastici (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 – ciascun anno scolastico per un periodo continuativo non inferiore a giorni 180) a titolo di docente in Scienze motorie – cl. Concorso A029, presso l'Istituto Paritario "Alessandro Pansa" di Pompei. Pertanto, in base al richiamato punto D.1.1 avrebbe avuto diritto a punti 2,8.

PER UN TOTALE PUNTI (PER TITOLI) PARI A 17,1.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Manifesto è il *fumus boni iuris* a sostegno del gravame. *In re ipsa* è il *periculum in mora* stante il pregiudizio grave e irreparabile che deriverebbe in capo al ricorrente, nelle more della decisione di merito, visto lo

scorrimento della citata graduatoria finale di merito (all. n. 6), già in corso, che precluderebbe al ricorrente medesimo di prendere servizio prima di altri candidati che, in caso di corretta attribuzione del punteggio spettante al prof. Marcello Merolla per i titoli da lui posseduti, sarebbero sicuramente in una posizione arretrata rispetto a quella cui avrebbe dovuto trovarsi quest'ultimo (e cioè la 104°).

IN VIA ISTRUTTORIA

Piaccia a Codesto Ecc.mo Tribunale adito ordinare alle resistenti Amministrazioni il deposito di tutti i documenti in loro possesso, determinanti ai fini della decisione.

P.T.M.

si conclude per l'accoglimento del presente ricorso, con richiesta all'Ecc.mo T.A.R. Campania - Napoli di disporre:

- 1) preliminarmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, co. 4, C.p.A., qualora ritenuto necessario, la notificazione del presente ricorso per pubblici proclami, tramite mezzo/i idoneo/i, risultando la stessa, nei modi ordinari, particolarmente difficile per il numero di persone da chiamare in giudizio, visto che, in caso di accoglimento della domanda del ricorrente, quest'ultimo, posizionatosi nell'attuale graduatoria finale di merito al posto 208°, avanzerebbe al posto 104°, per cui i potenziali controinteressati (cioè i candidati che supererebbe) sarebbero ben 197, tra cui Palladino Maria Laura, attualmente classificatasi 196°, e Ambrosio Gennaro, oggi 104° (ai quali, peraltro, si notifica il presente ricorso);
- 2) nel merito, previa sospensione dell'esecuzione e/o previa adozione delle più opportune/idonee misure cautelari, annullare la graduatoria finale di merito (all. n. 6) nella parte in cui riconosce all'attuale ricorrente un punteggio inferiore rispetto a quello a lui spettante in base ai titoli posseduti e dichiarati e, per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna in base ai propri poteri/competenze, di riesaminare i titoli posseduti e dichiarati dall'odierno ricorrente in sede concorsuale e, pertanto, di rivalutare gli stessi nel rispetto dei criteri stabiliti dalla citata "Tabella A" (all. n. 9), così come significato dal ricorrente medesimo (il quale, giustamente, rivendica l'attribuzione di punti 17,1 per i titoli in suo possesso) nel presente atto giudiziario, attraverso, quindi, la rinnovazione del procedimento valutativo;
- 3) sempre nel merito, porre in essere, comunque, qualsiasi provvedimento volto a garantire/tutelare i diritti/interessi del ricorrente, palesemente violati dalle resistenti Amministrazioni, con particolare riferimento al punteggio da attribuirsi correttamente allo stesso per i titoli posseduti.

Vittoria in ordine ai diritti, alle spese e agli onorari, con distrazione, tenuto conto, altresì, della temerarietà della lite, visti anche i diversi solleciti di

correzione, avanzati dall'odierno ricorrente, prima della presente fase giudiziale.

La presente controversia è di valore indeterminato e vertendo in materia di pubblici concorsi è soggetta al pagamento del contributo unificato di euro 325,00, che il ricorrente, tuttavia, non versa in quanto, come da lui dichiarato, il reddito familiare, per l'anno 2015, è inferiore al limite massimo di legge.

Poggiomarino, 9 novembre 2016

Avv. Giovanni Salvati

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza di prof. Marcello Merolla, si notifichi, con urgenza, il presente ricorso a:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro, l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Diaz, 11 - 80134, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende *ope legis*;

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale, l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Diaz, 11 - 80134, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende *ope legis*;

prof.ssa Maria Laura Palladino, residente in Poggiomarino (Na), alla via prof. A. Iossa, 24 – 80040;

prof. Gennaro Ambrosio, residente in Boscoreale (Na), alla via L. Oliva, 101 - 80041.